

**Tribunale Roma sez. VI, n. 2989, 02-02-2011,**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dr. Benedetta Thellung de Courtelary, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47.539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, vertente

TRA

M.E. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore L.L., con l'avvocato Gianluca Duri

PARTE ATTRICE

E

M.A., con l'avvocato Salvatore De Maria

PARTE CONVENUTA

E

C.C., con l'avvocato Enrico Siniscalchi

PARTE CONVENUTA

E

Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: immissioni.

CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato il giorno 28 giugno 2006 M.E. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore L.L. ha citato M.A., C.C. e Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro-tempore ed ha esposto:

- col ricorso ex articolo 700 c.p.c. aveva chiesto al Tribunale di disporre l'immediata sospensione dell'attività esercitata nel locale pub denominato "Mr. Brown" di cui è titolare M.A. in Roma Vicolo d.C., dal quale provenivano immissioni sonore intollerabili nel proprio appartamento posto al primo piano dello stesso stabile; si costituiva M.A. contestando la domanda cautelare; il Giudice disponeva CTU volta ad accertare se i valori delle immissioni nell'appartamento della ricorrente o meno, sulla scorta della normativa vigente, i valori di accettabilità e, in caso di accertata intollerabilità, individuare gli interventi da porre in essere per eliminare le immissioni di rumore lamentate, ove possibile, o comunque per ricondurre le spese nell'ambito della normale tollerabilità; il CTU concludeva: "le immissioni provenienti dal locale Mr. Brown superano, anche per il solo rumore antropico, i limiti di accettabilità ai sensi della legge 447 del 26 ottobre 1995 e successivi decreti attuativi. Gli interventi da porre in essere, per la presenza di rumore antropico,

dovranno essere anche di tipo strutturale e saranno in funzione dei livelli scelti per l'esercizio dell'impianto di amplificazione che dovrà comunque essere tarato ai sensi della legge 215 del 1999 da tecnico competente in acustica ambientale iscritto agli appositi elenchi regionali"; il giudice, con l'ordinanza del 25 maggio 2006 inibiva al resistente Molino la prosecuzione dell'attività di riproduzione ed esecuzione musicale all'interno del bar, denominato Mr. Brown in Roma, vicolo d.C., subordinava l'eventuale ripresa di tale attività all'esecuzione degli interventi di insonorizzazione indicati dalla CTU, previa verifica da eseguirsi sull'impatto acustico in presenza delle parti e fissava il termine di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito;

- poiché nella precedente fase cautelare il Molino aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'onere di esecuzione delle opere di insonorizzazione sarebbe dovuto ricadere sul proprietario del locale, era necessario estendere il contraddittorio nei confronti di C.C., proprietario delle mura, nel caso in cui dette opere di insonorizzazione dovessero comportare una modifica strutturale dell'immobile;

- l'esposizione continuativa a tali intollerabili immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità aveva comportato, per l'attrice e il figlio minore, una lesione del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico, risarcibile quale danno esistenziale da inquinamento ambientale in via equitativa.

Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal pub denominato "Mr. Brown" ubicato in Roma, vicolo d.C. di cui è titolare M.A.; 2) ordinare a M.A. e/o a C.C. l'esecuzione delle opere di insonorizzazione nell'immobile sito in Roma vicolo d.C. come descritte dall'ingegner B.A. nella relazione 17 maggio 2006, assegnando un termine per il compimento delle stesse; 3) ordinare a M.A. alla chiusura totale del locale, per il caso in cui le opere di insonorizzazione non vengano eseguite nel termine assegnato con la sentenza; 4) condannare M.A. al risarcimento del danno patito dall'attrice e dal di lei figlio nella misura di euro 20.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa; 5) condannare M.A. al pagamento delle spese di lite della fase cautelare; 6) condannare entrambi i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio.

Costituito il contraddittorio, M.A., costituitosi, ha dedotto di aver eseguito, dopo l'ordinanza cautelare, opere per la migliore insonorizzazione del locale, anche al fine di poter riprodurre musica ad un livello sonoro più alto di quello che era stato regolarmente autorizzato dai competenti Uffici del Comune di Roma ed ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, sostenendo che questa aveva effettuato lavori di ristrutturazione non autorizzati all'interno dell'appartamento modificando la conformazione del solaio che divide lo spazio tra il pub e l'appartamento dell'attrice ed eseguendo altresì opere volte a soppalcare l'intera superficie dell'appartamento, opere che avevano comportato un ampliamento dell'appartamento stesso, tale da rendere addirittura necessaria la modificazione delle tabelle millesimali del condominio; l'illegittima attività posta in essere dall'attrice aveva determinato per il convenuto gravi danni all'attività commerciale, oltre che all'imposizione di opere che non si sarebbero rese necessarie in mancanza della stessa; l'edificio condominiale risulta vincolata ai sensi della legge 20 giugno 1909 numero 364 a favore del Ministero per i Beni e le attività culturali -Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio del Comune di Roma, trascritto in data 26 ottobre 1995 numero 38.736, quando invece il signor P.Z., marito dell'attrice, aveva dichiarato nell'atto notarile del 20 giugno 2005 che non erano state eseguite opere soggette a sanatoria, mentre l'aumento della cubatura dell'appartamento e l'assottigliamento dei solai avevano indubbiamente necessità di approvazione da parte anche della Soprintendenza per i Beni Culturali, la quale invece, assume di non aver avuto alcuna notizia in merito, di tal che era necessario chiamare in causa la suddetta Soprintendenza affinché nel corso del giudizio o al suo esito esercitasse le sue potestà amministrative, avendo avuto precise inoppugnabile conoscenza della documentazione prodotta e all'esito della richiesta CTU. Tutto ciò premesso il convenuto ha chiesto, in via preliminare di fissare nuova udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c. per la chiamata del terzo Ministero per i Beni e le attività culturali-Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma; nel merito di rigettare le domande tutte proposte dall'attrice perché inammissibili, infondata in fatto ed in diritto e comunque superate; in accoglimento delle domande riconvenzionali, condannare l'attrice alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi quantomeno nella parte che

riguarda l'assottigliamento del solaio che divide le due porzioni immobiliari e che comunque ha facilitato e/o determinato, in assenza di ogni cautela e delle prescritte autorizzazioni, il propagarsi di qualsiasi suono proveniente dal sottostante locale; condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e su beni dal convenuto nella misura che risulterà in corso di causa è prudenzialmente si indica in euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase sommaria e condanna dell'attrice ai sensi della 96 c.p.c, avendo la stessa agito contro colpa grave.

C.C., costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che le emissioni rumorose provenienti dal locale condotto in locazione dal M.A. sono esclusiva e diretta conseguenza dell'attività da quest'ultimo svolta nel locale di cui è locatario, non avendo alcun rilievo la natura degli interventi che il conduttore dovrà eventualmente realizzare per evitare di provocare danni e/o disagi ai propri vicini, atteso che il contratto di locazione ha per oggetto non già un pub in cui fare musica, ma semplicemente un immobile ove il conduttore può svolgere l'attività che ritiene più opportuna; infine il CTU in sede cautelare ha individuato due soluzioni per eliminare le dette immissioni sonore, una delle quali consistente nella realizzazione di un controsoffitto è certamente eseguibile dal locatario, non rientrando tra le opere di straordinaria amministrazione. Ciò premesso, ha chiesto di accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva e di provvedere alla immediata estromissione del giudizio con Vittoria di spese, diritti e onorari.

Autorizzata la chiamata in causa, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro-tempore ha replicato che la sottoposizione dell'immobile a tutela storico artistica e la mancata formalizzazione di istanza, da parte dell'attrice, per ottenere il nulla osta occorrente alla stregua di quanto previsto dalla normativa (Decreto Legislativo 42/2004) non giustificava in alcun modo il coinvolgimento del Ministero nel giudizio; in ogni caso la domanda svolta dal M.A., di emanazione di un provvedimento amministrativo è preclusa in radice per effetto del divieto sancito dall'articolo 4 della legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo. Ciò premesso, il Ministero ha così concluso: accertare e dichiarare la totale estraneità di esso Ministero rispetto all'oggetto del presente giudizio e il suo assoluto difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto e alle domande avanzate da questi nei confronti dell'attrice disponendone l'immediata estromissione del processo se del caso previa immediata declaratoria dell'inammissibilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 della domanda avanzata dal convenuto nell'atto di chiamata in causa avente ad oggetto l'emissione nei suoi confronti di ordine e di esercitare i poteri di intervento previsti dalle leggi speciali in materia in tema di esercizio abusivo di attività edilizia in dispregio del vincolo ritualmente trascritto con ogni conseguente statuizione per quel che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

La causa, istruita con CTU, volta ad accertare se gli accorgimenti indicati nell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. fossero stati posti in essere e per appurare se, in assenza degli interventi di ristrutturazione operati dall'attrice nel proprio appartamento, si sarebbero ugualmente verificate le immissioni intollerabili, e produzione di documenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda proposta nei confronti del M.A. è fondata e va accolta.

Essa trova fondamento nell'articolo 844 del codice civile, secondo il quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, o di calore, le esalazioni i rumori gli scuotimenti e simili propagazione derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo la condizione dei luoghi. Ne deriva che, a fronte di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, il proprietario del fondo può esercitare un'azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione ovvero la riconduzione nei limiti di legge delle immissioni, oltre al risarcimento del danno ex articolo 2043 codice civile.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex articolo 844 codice civile può essere iscritta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui

derivano, e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000 n. 15.392).

Per quanto attiene all'azione inibitoria, va rilevato che nella fase cautelare l'ausiliare, rispondendo al quesito "dica al CTU, sulla scorta della normativa vigente - legge 447/95 e successivi decreti - se i valori di immissione sonora dell'appartamento della ricorrente superino o meno i valori di accettabilità ai sensi della predetta normativa, rilevando inoltre negli stessi periodi di misurazione i dati relativi alla rumorosità di fondo" aveva così concluso: "Le immissioni rumorose provenienti dal locale Mr. Brown superano, anche per il solo rumore antropico, i limiti di accettabilità ai sensi della legge 447 del 26 ottobre 1995 e successivi decreti attuativi". La domanda di accertamento del fatto costitutivo della domanda richiesto dall'art. 844 ce. risulta pertanto provata, sulla base dell'accertamento tecnico eseguito, da ritenersi nelle sue conclusioni condivisibile, in quanto fondato su indagine metodologicamente corretta, immune da omissioni o errori.

Nel rispondere al secondo quesito postogli dal giudice della fase cautelare, avente ad oggetto l'individuazione degli interventi da porre in essere per eliminare le immissioni di rumore lamentate, o per ricondurre stesse nell'ambito della normale tollerabilità, l'ausiliare aveva osservato che la sola riduzione del livello di emissione dell'impianto di amplificazione, con taratura e sigillo da apporre da parte di tecnico autorizzato ai sensi della legge 215 del 1999 non cautela dal rumore proveniente dal rumore antropico, che da solo supera i limiti differenziali, essendo pertanto necessario migliorare il grado di fonoisolamento della struttura.

A tal fine, poteva essere costruito all'interno del locale un pavimento "galleggiante", ossia sostenuto elasticamente dalla soletta dell'edificio ovvero, limitando il livello dell'impianto di amplificazione a 70 dBA, poteva essere realizzato un controsoffitto fono isolante in cartongesso e posizionamento di materiale fono assorbente di circa 5 cm al di sopra di tale struttura.

In esito all'ordinanza depositata il 25 maggio 2006, con la quale il giudice del cautelare ha inibito al M.A. la prosecuzione dell'attività di riproduzione ed esecuzione musicale svolta all'interno del locale subordinando l'eventuale ripresa di tali attività all'esecuzione degli interventi di insonorizzazione indicati dal CTU, il M.A. ha eseguito lavori volti a ricondurre nei limiti di legge le immissioni di rumore consistenti nella realizzazione di un controsoffitto e nella regolazione dell'impianto audio.

In particolare, secondo quanto emerge dalla CTU disposta nel presente giudizio, risulta che il convenuto ha provveduto alla regolazione non manipolabile dell'impianto ai valori di 70 dBA, con certificazione dell'impianto stesso secondo i dettami della legge 215/99. Inoltre, il convenuto ha provveduto ad effettuare un controsoffitto ed ulteriori interventi di fonoisolamento documentati nell'allegato 6 alla CTU. A seguito delle misurazioni è risultato che le immissioni nell'appartamento della ricorrente provenienti dal locale Mr. Brown a seguito degli interventi eseguiti dal convenuto rientrano nei limiti di accettabilità ai sensi della legge 447 del 26 ottobre 1995 e successivi decreti attuativi.

Se ne desume, pertanto, da un lato la fondatezza dell'accertamento eseguito nella fase cautelare, ossia del superamento del livello di tollerabilità delle immissioni rumorose, dal momento che ho l'esecuzione degli interventi indicati dallo stesso Ctu, tali immissioni sono rientrate entro i limiti della tollerabilità; d'altro lato, risulta smentita la tesi di parte convenuta, secondo la quale i tumori di fondo provenienti da Vicolo del Cinque sono tali da superare di per sé i livelli di rumorosità imposti dalla normativa speciale esaminata: se ciò fosse vero, infatti, l'intervento di insonorizzazione eseguito dal M.A. non avrebbe sortito alcun effetto, mentre le conclusioni formulate dal ausiliare stanno proprio di indicare che il rumore antropico di per sé superante i limiti di tollerabilità era quello proveniente dal locale Mr. Brown, e non già quello proveniente da Vicolo d.C..

Pertanto, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma e depositata il 25 maggio 2006 va confermata, dando atto che il convenuto ha effettuato gli interventi indicati dal CTU e che le immissioni acustiche rilevate all'esito di detti interventi risultano contenute nei limiti della normale tollerabilità.

La domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta va respinta.

Assume il convenuto che a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla parte attrice nel proprio appartamento consistenti, tra l'altro, nella modificazione dello spessore e della consistenza dei solai originari oltre che la realizzazione di un soppalco si sarebbe verificata una perdita di isolamento acustico che avrebbe causato le immissioni di rumore lamentate nel ricorso cautelare.

Sul punto aveva già risposto il giudice della fase cautelare. In ogni caso, a seguito di indagine peritale disposta nel giudizio di merito, nel rispondere allo specifico quesito, il CTU, che non ha potuto procedere all'analisi degli interventi eseguiti sul solaio dalla parte attrice in mancanza di documentazione afferente la stessa, ha eseguito un'analisi comparativa con il vicino appartamento di proprietà F. , sicuramente non modificato da lavori di ristrutturazione ed ugualmente soprastante il locale del M.A. al pari di quello dell'attrice, ha così concluso: "Le verifiche tecniche espletate, nell'ipotesi che il solaio del vicino appartamento proprietà F. avesse caratteristiche riconducibili a quelle esistenti nell'appartamento della ricorrente precedentemente agli interventi da questo per atti, permettono di concludere che il livello di isolamento del solaio dell'attrice non è peggiorato a seguito di questi interventi e in assenza di questi si sarebbero ugualmente verificate le immissioni non tollerabili.

Tali conclusioni sono state contestate dal convenuto sul rilievo della mancata certezza dell'effettiva invariata nel tempo della struttura del solaio dell'appartamento F. utilizzato per il confronto e conseguente non attendibilità assoluta dell'esame di isolamento comparativo effettuato e, altresì sul rilievo della evidenza visiva delle modifiche apportate all'appartamento attore e l'incidenza causale del soppalcato interno sulle immissioni.

Quanto al primo aspetto il CTU ha osservato che le parti, in sede di operazioni peritali non hanno contestato la modalità operativa consistente nel raffronto tra due immobili, e, anzi, proprio il M.A. ha proposto di effettuare le misurazioni di raffronto nell'appartamento del F. , sul presupposto, dichiarato dal proprietario dell'appartamento stesso che non erano stati eseguiti interventi sul solaio (verbali del 2 marzo 2010 e del 4 giugno 2010. Evidentemente la contestazione mossa dal M.A. avrebbe potuto essere presa in considerazione solo nel caso in cui, in sede di CTU, fosse emerso che anche l'appartamento del F. aveva subito interventi di ristrutturazione riguardanti il solaio.

Quanto al secondo aspetto, il CTU ha risposto alla relativa contestazione osservando, da un lato, che non vi è prova dell'abbassamento del solaio, non essendo stata rinvenuta documentazione tecnica riguardante i lavori effettivamente realizzati; in ogni caso la variazione dello spessore del solaio non comporta necessariamente un abbassamento del livello di isolamento acustico. "Nel caso dei solai, ad esempio, la sostituzione di un materiale di elevato spessore, ma relativamente a basso peso specifico, quale ad esempio inerti, onde solete di cemento armato di basso spessore (tipicamente 5 cm) ma elevato peso specifico possono addirittura far aumentare il potere fondo isolante anche in presenza di una riduzione di spessore."

Quanto alla possibilità che le soppalcature realizzate concorrano in modo determinante alla diffusione delle vibrazioni medio basse, il CTU ha ritenuto tale tesi ingiustificato dal punto di vista acustico: "La trasmissione acustica delle frequenze medio basse è caratterizzata dalla trasmissione per via aerea attraverso il solaio e per via solida attraverso le strutture dello stabile. In particolare, nel caso della trasmissione per via solida, la sorgente trasmette la eccitazione al piano superiore attraverso le strutture che con questo comunicano e con questo creano un ponte acustico e segnatamente il solaio e le mura perimetrali." "Per eliminare o modificare significativamente tali immissioni occorre intervenire sulla sorgente e non sul recettore".

Vanno infine respinte le contestazioni mosse dalla parte convenuta alle conclusioni cui è pervenuta la Ctu sotto il profilo del mancato accertamento della natura dei lavori effettivamente eseguiti dalla parte ricorrente, non avendo la parte ricorrente depositato alcun documento riguardante i lavori stessi: evidentemente non vi era alcun obbligo per l'attrice di conservare detta documentazione, sempre che essa vi fosse, né era onere della parte attrice provare la natura dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel proprio appartamento, ma, semmai incombeva sulla parte convenuta provare l'esecuzione degli stessi e l'incidenza causale sulla propagazione dei rumori provenienti dal locale sottostante. In ogni caso, l'accertamento eseguito dal consulente tecnico ha superato il problema riguardante l'obiettivo incertezza dei lavori eseguiti dimostrando, da un lato, che di per sé

il rifacimento del solaio mediante la sostituzione del massetto con la rete elettrosaldata non implica una minore insonorizzazione dei locali, come dimostrato dall'indagine eseguita sull'appartamento F., il quale, a seguito degli interventi di insonorizzazione eseguiti, a seguito dell'ordinanza cautelare dal M.A., presenta gli stessi livelli di immissioni rumorose dell'appartamento dell'attrice, pur non avendo subito interventi di ristrutturazione del solaio.

La tesi di parte convenuta, secondo la quale i lavori eseguiti dall'attrice nel proprio appartamento avrebbero determinato un livello di abbassamento del fondo l'isolamento dell'appartamento e, conseguentemente, determinato le immissioni rumorose lamentate nel ricorso cautelare è risultata, pertanto, da un lato non provata e, per altro verso, secondo quanto accertato dal CTU, non fondata. La domanda riconvenzionale, compresa quella di risarcimento del danno, pertanto, va respinta.

La domanda proposta dall'attrice nei confronti del proprietario del locale C.C. va respinta, non risultando, da un lato, alcuna responsabilità del locatore in relazione all'attività esercitata dal M.A. nel locale in questione, - non essendo neppure menzionata, nel contratto di locazione, il tipo di attività svolta nel locale, né risultando che la parte attrice abbia, antecedentemente all'introduzione della lite, sollecitato il proprietario ad intervenire presso il conduttore al fine di far cessare le immissioni rumorose, - e, dall'altro, essendo risultato adeguato l'intervento eseguito dal M.A. a seguito dell'ordinanza cautelare, consistente nella realizzazione di un controsoffitto, oltre che nella limitazione dell'impianto audio, intervento questo non comportante una modifica strutturale dell'immobile, e, come tale, realizzabile anche senza l'intervento del locatore.

La domanda proposta dal M.A. nei confronti del Ministero dei Beni e le Attività Culturali va respinta.

Il convenuto si limita a sollecitare l'emissione dei provvedimenti amministrativi a carico della parte attrice, conseguenti all'esecuzione delle opere di ristrutturazione in assenza del necessario nulla-osta, provvedimenti, questi, che rientrano discutibilmente nella potestà amministrativa e che pertanto esulano completamente dall'attività giurisdizionale, non potendosi altresì configurare in capo all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di ordinare alla pubblica amministrazione l'emanazione di atti rientranti nella sfera esclusiva di quest'ultima, non essendo nel caso in questione dedotta la lesione di un diritto conseguente all'esercizio dell'attività amministrativa stessa.

Passando ora al danno subito dall'attrice in conseguenza del superamento del livello di tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dal locale del convenuto, va innanzitutto rilevato, sotto il profilo probatorio, che il fatto generatore della responsabilità è stato accertato, nel corso del procedimento cautelare, nei primi mesi dell'anno 2006. Nel ricorso in sede cautelare l'attrice assume di abitare nell'appartamento in questione dall'anno 2002 e di aver rilevato, sin dall'inizio, la presenza di rumori non tollerabili provenienti dal locale sottostante, tanto da essersi decisa, dell'anno 2004, ad eseguire una consulenza al fine di rilevare il livello di rumorosità presente nel proprio appartamento. Tale consulenza, eseguita il 28 febbraio 2004, è stata allegata al fascicolo della fase cautelare. Sebbene contestata dal M.A., sia in quanto atto di parte sia sotto il profilo metodologico, essa, tuttavia, ha poi trovato conferma nella CTU svolta della fase cautelare dal CTU B.A.. Né, d'altra parte, il M.A. ha dedotto una discontinuità dell'attività musicale esercitata nel locale da lui gestito, ed anzi, ha affermato che il locale è il esercizio fin dagli anni 90.

Può pertanto ritenersi provato che l'attrice ed il figlio, all'epoca dell'introduzione del giudizio di otto anni, hanno subito immissioni rumorose eccedenti il limite della normale tollerabilità dal 2004 al 2006, anno in cui, a seguito dell'emissione dell'ordinanza conclusiva della fase cautelare del presente giudizio, il M.A. ha adeguato il proprio impianto di amplificazione musicale ed ha eseguito gli interventi di insonorizzazione del locale indicati dal consulente tecnico nominato dal giudice.

La parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale subito in dipendenza delle immissioni di rumore sopportate in tutto l'arco temporale, protrattosi per circa un biennio, in cui esse si sono verificate, fin tanto che, all'esito della fase cautelare, non sono state poste in essere le opere che ne hanno ricondotto la misura entro i limiti della normale tollerabilità.

In punto di astratta risarcibilità del pregiudizio patrimoniale in discorso, occorre anzitutto dire che esso è allegato non già come pregiudizio biologico in senso proprio, ossia in dipendenza

dell'insorgenza di una malattia suscettibile di constatazione medicolegale, bensì come pregiudizio morale e relazionale: come sofferenza interiore, cioè, determinata dall'illecito subito e come modificazione peggiorativa delle abitudini di vita conseguite al fatto.

La qual cosa richiama in generale la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale nei confini segnati dalle sezioni unite in una nota pronuncia del 2008 (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Nel caso di specie la risarcibilità è palese sia dal versante dell'interesse protetto, sia da quello delle conseguenze dannose che ne sono scaturite.

Quanto al primo aspetto è assorbente il rilievo che la condotta lamentata dalla parte attrice va ad inquadrarsi nella originaria formulazione dell'articolo 2059 ce, il quale ammetteva la risarcibilità del danno non patrimoniale soltanto nell'ipotesi in cui la condotta lesiva costituisse reato. Nel caso di specie, infatti, non v'è modo di dubitare che la condotta posta in essere dal M.A. presenti gli elementi oggettivi e soggettivi della contravvenzione di cui all'articolo 659 c.p., il quale, sotto la rubrica "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", stabilisce che: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito". Di guisa che, nel caso in esame, non v'è dubbio che il fatto come dedotto e provato dalla parte attrice - fatto che spetta al giudice di inquadrare giuridicamente e sussumere sotto la fattispecie adeguata - presenti tutti gli estremi della fattispecie incriminatrice, avendo il M.A., in buona sostanza, disturbato le occupazioni e soprattutto il riposo degli attori (data l'ora di esse) mediante l'impiego abusivo (poiché idoneo a superare la soglia della normale tollerabilità nelle condizioni di fatto esistente prima delle opere eseguite) di strumenti sonori.

Ma, al di là della configurazione della condotta del M.A. in termini di reato, la risarcibilità del pregiudizio in discorso è comunque evidente. Si sa che la citata sentenza delle sezioni unite ha condizionato il risarcimento del danno non patrimoniale alla lesione di un diritto inviolabile protetto dalla Costituzione: ma questa soluzione, nonostante l'autorevolezza della fonte, appare al tribunale non condivisibile. E merito della giurisprudenza, difatti, aver chiarito che il danno aquiliano si genera, nel campo patrimoniale, non soltanto in dipendenza della lesione di un diritto assoluto, ma anche di un diritto relativo e, da ultimo, con la sentenza n. 500 del 1999, di un qualunque interesse giuridicamente protetto: il che rende addirittura paradossale l'affermazione secondo cui la medesima condotta, lesiva del medesimo interesse, potrebbe essere idonea a cagionare un danno al patrimonio, ma non alla persona, come se le esigenze protettive del primo fossero maggiori di quelle della seconda.

Su tale premessa, è opinione del tribunale che la risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni rumorose sarebbe da ammettere anche se si negasse all'interesse colpito dalla condotta lesiva il rango di diritto inviolabile.

Nondimeno, che dette immissioni abbiano per l'appunto determinato la lesione di un diritto inviolabile non è nella specie in alcun modo revocabile in dubbio.

Le immissioni, difatti, hanno anzitutto leso la sfera del diritto all'abitazione dei danneggiati. La sua importanza nel quadro dei diritti dotati di tutela costituzionale è stata ribadita molte volte dal giudice delle leggi. Difatti, "l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (Corte cost. 28.7.1983, n. 252). Ed il "diritto all'abitazione" rientra "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico" (Corte cost. 25.2.1988, n. 217). Il diritto all'abitazione si presenta, in definitiva, quale "diritto sociale" collocabile "fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione" (Corte cost. 7.4.1988, n. 404). Quest'ultima pronuncia (cui se ne aggiungono altre della stessa ispirazione, quali Corte cost. 14.12.2001, n. 410; Corte cost. 21.11.2000, n. 520; Corte cost. 25.7.1996, n. 309) contiene tra l'altro un riconoscimento più che esplicito del rilievo esistenziale dell'abitazione, quale strumento di tutela del nucleo di relazioni affettive tra persone conviventi, al di là di ogni riconoscimento legale del vincolo tra le medesime. Così la nota decisione chiarisce che il congegno di successione nel contratto di locazione abitativa, ex art. 6 della legge n. 392 del 1978, è destinato "a non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive,

anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi" (Corte cost. 7.4.1988, n. 404). Ed il diritto all'abitazione, com'è ovvio, non può essere inteso esclusivamente come tetto e mero riparo dalle intemperie, bensì come luogo in cui una cospicua parte della vita delle persone si esplica entro una sfera di inviolabilità che bene può desumersi dall'articolo 14 Cost.

Sicchè è da tenersi per certo che le immissioni le quali colpiscono il soggetto entro la sfera della sua abitazione vadano per ciò stesso a ledere un diritto inviolabile dotato di protezione costituzionale.

Neppure può negarsi che le immissioni rumorose vadano a colpire anche la sfera della salute, quand'anche, come nel caso in esame, non si traducano in una malattia nel corpo o nella mente. Se è vero, cioè, che nell'ambito dell'articolo 32 della costituzione si è delineata la figura del danno biologico, la quale, poi, nel corso del tempo, attraverso un successivo processo di contrazione, ha assunto il rilievo della lesione della salute suscettibile di apprezzamento medico-legale, è altrettanto vero che il precetto costituzionale non offre affatto elementi tali da indurre ad accogliere una nozione così restrittiva del concetto di salute, la quale, secondo una celebre definizione accolta dall'organizzazione mondiale della sanità, è da intendere invece non già quale semplice assenza di malattia, bensì come complessivo benessere dell'individuo. E va da sé che le immissioni sonore, di rilievo ed intensità tali da ripercuotersi sul ritmo sonno-veglia, non possono non essere considerate lesive del diritto alla salute in tal senso inteso nel quadro di una retta lettura del precetto costituzionale.

Non condivisibili, d'altronde, appaiono talune pronunce le quali in tempi recenti, proprio con riguardo al caso delle immissioni sonore, hanno riproposto l'affermazione secondo cui non verrebbe in tal caso in considerazione alcuna lesione dei diritti inviolabili tutelati dall'articolo 2 della costituzione "atteso che il diritto alla tranquillità domestica non rientra in tale norma" (Cass. 8 marzo 2010, n. 5564). Che senso abbia parlare di diritto alla tranquillità domestica per dire che esso non esiste è difficile da intendere. Fatto sta che l'articolo 2 della Costituzione tutela lo svolgimento, l'esplicazione della personalità del soggetto, nell'ambito delle formazioni, ivi compresa la famiglia, in cui esso si inserisce. Ed è francamente arduo intendere le ragioni di chi nega che vedere il proprio sonno turbato non per mesi ma per anni in dipendenza della consapevole condotta aquiliana altrui non intacchi il diritto di ciascuno a realizzare il proprio progetto di vita, svolgendo liberamente la propria personalità.

Sicchè, per quanto attiene all'aspetto della sussistenza di un danno risarcibile, sotto il profilo della lesione dell'interesse, è senz'altro da ritenere che la condotta del M.A. (sia perché costituente reato, sia perché lesiva di un interesse, non essendone richiesta la protezione costituzionale, sia perché detto interesse ha in effetti natura di diritto inviolabile) integri gli estremi della condotta idonea a generare danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 ce, nella lettura tradizionale ed in quella accolta dalla più recente giurisprudenza della S.C..

Passando all'esame del quantum, si è già visto che gli attori hanno lamentato un pregiudizio di natura morale-esistenziale, con riguardo alla sofferenza indotta dalla lesione aquiliana subita nonché alla modificazione peggiorativa degli assetti relazionali della propria vita: profili di danno entrambi risarcibili in conformità alla citata Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, nella misura in cui di essi sia data prova, trattandosi di danni-conseguenza.

Sul piano probatorio, poi, il danno da immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità non può non ritenersi dimostrato in applicazione dell'id quod plerumque accidit. Se è vero, cioè, che il danno aquiliano è sempre un danno-conseguenza che, come tale, deve essere sempre allegato e provato, è altrettanto vero che, una volta allegato, come nella specie, la sua prova ben può ritenersi (a differenza del danno in sé) in re ipsa: è agevole rammentare, in proposito, a titolo di esempio, la giurisprudenza formatasi in tema di sussistenza del danno non patrimoniale determinato dalla irragionevole durata dei processi, danno la cui prova, appunto, la S.C. ritiene insita nella violazione del termine di ragionevole durata (per tutte Cass., Sez. Un., nn. 1339 e 1340 del 2004). Poiché, insomma, rumori notturni eccedenti una determinata soglia impediscono in genere di dormire, salvo che la persona non sia così dura d'orecchio da non udire i



rumori, una volta provati i rumori, deve parimenti ritenersi provato e che la persona interessata abbia subito un'alterazione del ritmo sonno-veglia e che, avendo subito tale alterazione, ne abbia riportato una reazione di rabbia, irritazione, esasperazione, stanchezza, rallentamento dei riflessi, scontrosità eccetera.

Il capitolo meno agevole, nell'esame della questione, è in genere proprio quello concernente la quantificazione del danno, che gli attori hanno indicato nell'importo complessivo di euro 20.000, 10.000 per persona. Ma in questo caso il lavoro del giudice è facilitato dall'entità della richiesta, che appare particolarmente moderata. Le conseguenze pregiudizievoli che si sono appena illustrate, infatti, e che si sono prolungate per circa un biennio, determinando così (a voler guardare la vicenda con realismo) un vero e proprio sconvolgimento della vita delle persone, hanno dato adito alla richiesta di un importo che, ove si fosse trattato di danno biologico, avrebbe trovato giustificazione in poco più che in una micropermanente.

Orbene, posto che la liquidazione del danno non patrimoniale non può non essere che una liquidazione equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 ce, tenuto conto della particolare gravità della condotta lesiva, la quale è andata a colpire il riposo degli attori, con le conseguenze sofferenziali e relazionali che si sono evidenziate, ritiene il tribunale che la somma richiesta certamente non ecceda l'entità del pregiudizio subito e debba pertanto essere riconosciuta, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.

Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza del M.A., anche nei confronti del Cuoco, in applicazione del principio di causalità, avuto riguardo che, ancora nelle memorie di replica, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la domanda andasse proposta nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale provenivano le immissioni rumorose. Le spese di CTU compresa la fase cautelare vanno definitivamente poste a carico del soccombente.

#### PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.E. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore L.L. nei confronti di M.A., C.C. e sulla chiamata in causa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro-tempore, così provvede:

1. - conferma l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 25 maggio 2006 nei confronti di M.A., dando atto che in esecuzione della stessa il convenuto ha eseguito gli interventi indicati nella detta ordinanza, così riportando le immissioni di rumore entro limiti di normale tollerabilità;
2. -condanna M.A. al pagamento in favore di M.E. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore L.L. della complessiva somma di euro 20.000,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
3. -rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di C.C.;
4. - rigetta la domanda proposta da M.A. nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
5. - condanna M.A. al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate come da notula in complessivi euro 18.135,02, di cui euro 8668,52 per esborsi e euro 3088,00 per diritti oltre Iva e epa;
6. - condanna M.A. al rimborso in favore di C.C. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 6000,00 di cui euro 2000,00 per diritti ed euro 400,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e epa, per ciascuna di esse;
- 7.- pone definitivamente a carico di M.A. le spese di CTU della fase cautelare e del presente giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2011.

Il Giudice.